



# **STATUTO**

## **ASSOCIAZIONE NAZIONALE**

### **ARBITRI PALLAPUGNO**



**Approvato dall'Assemblea Straordinaria ANAP  
il 15 febbraio 2013**

**Approvato dal Consiglio Federale della FIPAP  
il \_\_\_\_\_**

# TITOLO PRIMO

## L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARBITRI PALLAPUGNO

### Capo primo: Natura e funzioni e poteri.

#### Art. 1 - Natura e funzione

1. L'Associazione Nazionale Arbitri Pallapugno (ANAP) è l'associazione che, all'interno della Federazione Italiana Pallapugno (FIPAP), riunisce obbligatoriamente tutti gli arbitri italiani che, senza alcun vincolo di subordinazione, prestano la loro attività di ufficiali di gara nelle competizioni della FIPAP e degli organismi internazionali cui aderisce la Federazione stessa.

2. L'ANAP provvede direttamente al reclutamento, alla formazione, all'inquadramento ed all'impiego degli arbitri.

3. L'ANAP è organizzata con autonomia operativa e amministrativa che può esercitare anche tramite le proprie articolazioni ed espleta la gestione delegata dalla FIPAP nel rispetto dello Statuto e delle norme federali.

Le risorse finanziarie dell'ANAP sono rappresentate dai contributi federali, da quelli degli associati e da introiti provenienti da terzi anche in conseguenza di accordi commerciali per lo sfruttamento del diritto della propria immagine e di quella dei propri associati

#### Art. 2 - Potestà regolamentare

1. L'ANAP adotta i propri regolamenti in conformità allo Statuto della FIPAP, ai principi informativi eventualmente emanati dal Consiglio Federale, allo Statuto ed agli indirizzi del CONI ed alla normazione vigente. Le eventuali modifiche statutarie dell'ANAP sono inviate alla FIPAP.

2. Il presente Statuto prevale in ogni caso su ogni altra disposizione interna adottata dall'ANAP. I competenti organi dell'ANAP provvedono ad adeguare le disposizioni regolamentari interne al presente Statuto.

#### Art. 3 - Potestà disciplinare

1. Gli arbitri sono sottoposti alla potestà disciplinare degli Organi della giustizia sportiva della FIPAP per le violazioni delle norme federali.

2. Sono invece sottoposti alla giurisdizione domestica dell'ANAP per la violazione agli obblighi associativi specificatamente disciplinati dall'art.7 e per la violazione delle norme secondarie interne.

3. Il Consiglio Direttivo deve segnalare alla Procura federale ogni notizia di presunta violazione di norme federali commesse da arbitri, nonché ogni presunta violazione di qualsiasi norma, anche associativa, commessa da arbitri in concorso con altro tesserato o società della FIPAP, nonché trasmettere alla stessa copia di eventuali atti di indagine già compiuti e di quanto comunque in suo possesso.



## **Capo secondo: Sedi e Segreteria**

### **Art. 4 - Sedi e Sezioni.**

1. L'ANAP ha la sua sede centrale presso la FIPAP e comunque nelle strutture da essa messe a disposizione.
2. L'ANAP si articola territorialmente in Sezioni, istituite di norma in ogni provincia.
3. L'ANAP, per le sue articolazioni periferiche si avvale, per quanto logisticamente compatibile, dei mezzi e delle strutture della FIPAP.

### **Art. 5 - Segreteria**

1. Il funzionamento amministrativo, burocratico e organizzativo dell'ANAP è assicurato dalla Segreteria, istituita presso la sede centrale. La Segreteria è organizzata in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, e deve operare secondo principi di imparzialità e trasparenza.
2. La Segreteria è diretta dal Segretario, che ne coordina e controlla l'attività, rispondendo del proprio operato, fatto salvo quanto previsto dalle Norme organizzative interne della FIPAP, al Presidente dell'ANAP.
3. Il Segretario può essere coadiuvato da un Vice segretario.
4. Il Segretario o, in caso di suo impedimento o assenza, il Vice segretario, o suo delegato, assiste, curando la redazione dei rispettivi verbali, alle riunioni del Comitato Direttivo Nazionale e provvede all'esecuzione delle relative deliberazioni, nonché partecipa all'organizzazione della Assemblea generale, cui assiste. Provvede, nell'ambito delle sue competenze, a tutti gli ulteriori compiti attribuitigli dal Presidente dell'ANAP.
5. Il Segretario dell'ANAP è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente dell'ANAP.

## **TITOLO SECONDO**

### **DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI**

## **Capo primo: Diritti**

### **Art. 6 - Diritti**

Gli Arbitri della pallapugno hanno il diritto di:

- a) avere tutte le facilitazioni che la FIPAP riuscirà ad ottenere da Enti pubblici e privati
- b) esprimere il proprio parere in materia di controllo tecnico ed organizzativo delle partite;
- c) ricevere il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dei servizi da essi espletati, nella misura stabilita dal Consiglio Federale della FIPAP su proposta della Associazione Nazionale;
- d) partecipare agli esami per il passaggio di categoria secondo le norme in proposito stabilite;
- e) vedersi contestare le eventuali mancanze di carattere tecnico comportamentale.



## Capo secondo: Doveri e Divieti

### Art. 7 - Doveri

Gli Arbitri di gara hanno il dovere di:

- a) tenersi aggiornati sullo Statuto e i Regolamenti della FIPAP e dell'Associazione ed ogni altra norma o disposizione emanata dagli Organi Federali, ed osservare gli stessi;
- b) dimostrare in ogni luogo e circostanza esemplare rettitudine e moralità;
- c) astenersi dall'adire vie legali contro terzi appartenenti all'organizzazione federale, salvo il caso di espressa autorizzazione concessa dal Consiglio Federale su richiesta avanzata tramite il Consiglio Direttivo;
- d) svolgere i servizi per i quali vengono designati dagli Organi competenti, salvo i casi di giustificato impedimento o di forza maggiore;
- e) conservare il segreto d'ufficio relativo ad eventuali deliberazioni assunte nelle riunioni;
- f) instaurare con i Colleghi un rapporto di leale e schietta collaborazione in qualsiasi contesto siano coinvolti;
- g) tenere i contatti con l'Associazione di appartenenza;
- h) versare la quota di tesseramento prevista dalla FIPAP;
- i) indossare la divisa regolamentare secondo le disposizioni emanate dall'Associazione. La divisa dovrà essere indossata esclusivamente nelle gare ufficiali.
- l) gli associati hanno il dovere di informare tempestivamente la Segreteria dell'Associazione di eventuali variazioni di residenza o di indirizzo, anche temporanee.
- m) gli Associati hanno – altresì - il dovere di prevenire e reprimere l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive. In caso di violazione i tesserati sono ineleggibili e assoggettati al ritiro tessera.

### Art. 8 - Divieti

Agli arbitri è fatto divieto:

- a) di svolgere attività agonistica, tecnica all'interno di una società, dirigenziale e collaborativa presso società pallonistiche, che praticano cioè l'attività della pallapugno e delle sue Specialità Affini, anche non affiliate alla FIPAP. Lo svolgimento delle suddette attività porta alla immediata decadenza della qualifica di arbitro.
- b) di rappresentare società pallonistiche a qualsiasi titolo e di intrattenere con le stesse rapporti di lavoro dipendente rapporti imprenditoriali e commerciali in proprio o per conto di società partecipate o amministrare e rapporti libero professionali non occasionali;
- c) di esprimere giudizi in pubblico sull'operato dei propri colleghi associati;
- d) di fare dichiarazioni in luogo pubblico anche a mezzo e-mail o propri siti internet, di partecipare a gruppi di discussione, mailing list, forum, blog o simili, di fare dichiarazioni in qualsiasi forma e di rilasciare interviste a qualsiasi mezzo di informazione che attengano le gare dirette e gli incarichi espletati, salvo espressa autorizzazione del Presidente dell'ANAP.

E' demandata ad un addetto alla comunicazione, designato dal Direttivo e scelto tra gli associati, qualsiasi tipo e forma di dichiarazione sulle prestazioni espletate da un arbitro, solo dopo che il Giudice Sportivo ha deliberato in merito alle gare, purché consistano in meri chiarimenti o precisazioni e non comportino alcun riferimento alla valutazione del comportamento tecnico e disciplinare dei singoli tesserati.

## **Art. 9 - Tesseramento durata e cessazione**

1. Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate alle disposizioni che verranno rese note dalla Segreteria Nazionale di anno in anno.
2. Il tesseramento è valido un anno.
3. Il tesseramento cessa:
  - a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
  - b) per ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi di giustizia;
4. E' inibito il tesseramento alle persone che si siano sottratte volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti.

## **Art. 10 - Sanzioni**

Gli associati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti dell'ANAP sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare e sportiva previste dalle norme di giustizia sportiva. Sono, in ogni caso, fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa, espressamente previsti dalle norme del Regolamento di Giustizia.

# **TITOLO TERZO**

## **STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE**

### **Capo primo: Organi e Organismi Associativi**

#### **Art. 11 - Organi e Organismi Associativi**

1. Sono Organi Associativi Centrali:
  - a) l'Assemblea Nazionale degli Associati;
  - b) il Presidente Nazionale;
  - c) il Consiglio Direttivo;
  - d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
2. Sono Organismi Associativi
  - a) la Segreteria
  - b) l'Ufficio del Designatore Arbitrale
  - c) Le Commissioni
  - d) La Commissione Quadri Arbitrali
  - e) Le Sezioni ANAP



## Capo secondo: Assemblee

### Art. 12 Validità delle Assemblee

1. Le Assemblee Nazionali, ordinarie e straordinarie, sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno il 50% degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti.
2. Tutte le deliberazioni devono riportare la maggioranza dei voti validi accertati come presenti all'atto della verifica poteri, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto. Le elezioni alle cariche federali avvengono a maggioranza semplice. Per la carica di Presidente Associativo occorre la maggioranza del 50% più uno dei voti presenti in assemblea.
3. Per eventuali contestazioni sulla validità o legittimità delle Assemblee Nazionali è competente a decidere l'Organo di Giustizia Federale demandato dal Consiglio Federale FIPAP purché da parte degli interessati presenti sia stato preannunciato formale avviso di ricorso al Presidente dell'Assemblea, che dovrà essere presentato entro i tre giorni successivi alla celebrazione dell'Assemblea.

### Art. 13 - Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale Ordinaria, valida per l'elezione del Consiglio Direttivo, è indetta alla scadenza del quadriennio olimpico e dopo la disputa dei Giochi Olimpici estivi. Alla convocazione provvede il Presidente Associativo a mezzo avviso spedito per raccomandata o mezzo considerato equipollente almeno 10 giorni prima dell'effettuazione. La convocazione deve indicare luogo, data, orario ed ordine del giorno dell'Assemblea.
2. L'Assemblea è costituita dagli associati che abbiano compiuto la maggiore età e che risultino nominati arbitri entro il 30 giugno dell'anno precedente.
3. Il voto non è delegabile;
4. L'Assemblea Nazionale ordinaria :
  - a) approva la relazione della gestione Anap del quadriennio concluso.
  - b) elegge:
    - b.1) il Presidente nazionale;
    - b.2) il Consiglio Direttivo nell'ambito del quale ogni arbitro elegge i propri consiglieri di riferimento sulla base dell'istituzione delle Sezioni ANAP come disposto dal successivo articolo 21. Il consigliere eletto dai propri arbitri svolgerà la funzione di Coordinatore di Sezione.
5. L'Assemblea Nazionale ordinaria dovrà tenersi entro il 31 dicembre dell'anno in cui si svolgono i Giochi Olimpici estivi.
6. L'Assemblea Straordinaria si riunisce per:
  - a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  - b) eleggere, nelle ipotesi previste nel presente Statuto di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente della Associazione e l'intero Consiglio Direttivo decaduto ovvero singoli membri di esso o del Collegio dei Revisori dei Conti venuti a mancare per qualsiasi motivo;
  - c) deliberare il bilancio di esercizio qualora sullo stesso vi sia stato parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti o la mancata approvazione da parte del Consiglio Federale FIPAP;
  - d) deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- 6.1 L'Assemblea Straordinaria e' convocata dal Presidente dell'Associazione su proposta di oltre la metà dei componenti il Consiglio Direttivo, oppure a seguito di richiesta scritta presentata da parte:
  - a) della metà più uno degli associati aventi diritto di voto che rappresentino almeno un terzo dei voti del totale nazionale;

Nella richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria da parte degli aventi diritto al voto, deve



essere specificatamente indicato l'argomento da inserire all'ordine del giorno, accompagnato da una relazione che motivi il tema sottoposto all'esame dei tesserati aventi diritto al voto riuniti in seduta straordinaria.

6.2 L'Assemblea Straordinaria è indetta entro sessanta giorni dall'organo competente e celebrata nei successivi trenta.

7. La morosità derivante dal mancato pagamento della quota associativa di tesseramento preclude il diritto di partecipare all'Assemblea Nazionale e Sezionale. E' altresì preclusa la partecipazione alle assemblee nazionali e periferiche a chiunque sia stata irrogata una sanzione disciplinare in corso di esecuzione

8. Partecipano ai lavori dell'Assemblea Nazionale Ordinaria o Straordinaria, senza diritto di voto:

- a) il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo;
- b) i Revisori dei Conti;
- c) il Segretario Associativo;
- d) gli associati il cui tesseramento è avvenuto dopo il 30 giugno dell'anno precedente

E' facoltà del Presidente invitare altri interessati ad assistere ai lavori Assembleari.

Assistono altresì ai lavori il Presidente onorario e i Soci d'onore, se nominati.

9. La Commissione Verifica Poteri è nominata dal Consiglio Direttivo all'atto dell'indizione dell'Assemblea. La Commissione di scrutinio è eletta dall'Assemblea. Non possono far parte della Commissione Verifica Poteri e Scrutinio i candidati alle cariche elettive.

10. Tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione per scheda segreta o sistemi informatici equipolenti, fatta eccezione per la Commissione Scrutinio che può avvenire per alzata di mano.

11. Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto, per le modalità di svolgimento delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie, a qualsiasi livello, si rimanda alle specifiche disposizioni dello Statuto della FIPAP.

## **Art. 14 - Il Presidente Nazionale**

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Nazionale con le modalità di cui all'art. 13 comma 1 del presente Statuto. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione in ambito nazionale ed internazionale. E' responsabile, unitamente al Consiglio Direttivo, del funzionamento della Associazione nei confronti dell'Assemblea e della FIPAP.

2. Il Presidente Nazionale:

- a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e di ogni altro Organo Associativo, stabilendone l'ordine del giorno e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate;
- b) convoca l'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria, salvo i casi previsti dal presente Statuto;
- c) può adottare provvedimenti di estrema urgenza che dovranno essere sottoposti a ratifica, nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo, cui spetta la competenza;
- d) vigila sulla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo;
- e) propone al Presidente della FIPAP la concessione di "grazia", purché sia stata scontata almeno la metà della pena. Per la "grazia" riferita alla radiazione occorre che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del provvedimento definitivo;

3. Il Presidente può delegare a rappresentarlo, per incarichi specifici purché questi non rientrino nella sua competenza esclusiva, uno o più Consiglieri.

4. Il Presidente può invitare a presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo, a titolo consultivo, le persone la cui partecipazione sia ritenuta utile.



5. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni ed i suoi poteri sono assunti dal Vicepresidente Vicario.

## **Art. 15 - Consiglio Direttivo**

### **1. Composizione**

Il Consiglio Direttivo è composto:

- a) dal Presidente Nazionale e dai Consiglieri eletti nell'Assemblea Nazionale tra i quali il Consiglio stesso nomina nella sua prima riunione un Vice Presidente Vicario che dura in carica quanto il Presidente e avrà funzioni di sostituto dello stesso;

### **2. Compiti e funzioni del Direttivo**

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) formula indirizzi generali sull'attività associativa;
- b) delibera e approva la relazione programmatica annuale e il preventivo finanziario nei termini e in conformità alle direttive della FIPAP, nonché le variazioni ai programmi di spesa;
- c) delibera e approva il bilancio di esercizio nei termini indicati dalla FIPAP da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale;
- d) ratifica le delibere per le determinazioni assunte con estrema urgenza dal Presidente, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento;
- e) nomina il Segretario Generale;
- f) nomina il Designatore Arbitrale Nazionale ed il suo Vice;
- g) nomina i componenti della Commissione Quadri Arbitrali;
- h) nomina, allorquando ne ravvisi l'esigenza, Commissioni per lo studio di problemi particolari;
- i) delibera la quota annuale associativa;
- l) provvede per accertate irregolarità di gestione, gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento associativo per constatata impossibilità di funzionamento, allo scioglimento delle Sezioni, nominando in sostituzione un commissario, il quale, entro 60 giorni dovrà indire l'Assemblea elettiva da tenersi nei 30 giorni successivi per l'elezione del Coordinatore di Sezione;
- m) predispose la relazione da sottoporre alla verifica dell'Assemblea sulla gestione associativa, sulla base del bilancio programmatico di indirizzo votato dall'Assemblea stessa ad inizio quadriennio o del mandato cui si riferisce;
- n) delibera l'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale salvo i casi relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria;
- o) esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni assunte dalle assemblee territoriali per le elezioni del proprio Coordinatore di Sezione;
- p) è l'unico Organo competente a fornire l'interpretazione dei regolamenti.
- q) delibera su tutte le questioni la cui competenza non sia attribuita espressamente ad altro organo;
- r) nella sua prima riunione di Consiglio definisce le aree territoriali di competenza delle Sezioni.
- s) nomina i componenti degli Organi di Giustizia ANAP secondo le disposizioni dell'apposito Regolamento.

### **3. Durata e riunioni**

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno, operando secondo quanto stabilito dalle norme regolamentari, quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga avanzata esplicita richiesta da almeno la maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica. Delibera validamente quando sia presente oltre la metà degli aventi diritto al voto ed in carica, compreso il Presidente, o chi ne fa le veci.



2. Il voto non è delegabile.
3. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.  
Salvo i casi statutariamente previsti il Consiglio Direttivo dura in carica per l'intero quadriennio Olimpico.

#### **4. Decadenza**

1. Determinano la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo :

- a) le dimissioni del Presidente dell'Associazione;
- b) la deliberazione da parte dell'Assemblea Nazionale dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio, approvata con la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto al voto;

2. Nelle ipotesi di cui al 1° comma, lett. a), si verifica la decadenza del Presidente dell'Associazione che, unitamente al Consiglio Direttivo resta in carica per la sola amministrazione ordinaria fino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria per il rinnovo di tutte le cariche decadute che dovrà avvenire entro 90 giorni dall'evento. Nella ipotesi di cui alla lettera b) del precedente comma si avrà la decadenza immediata dell'intero Consiglio Direttivo. Resta in carica il Presidente per la sola ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria per il rinnovo di tutte le cariche decadute che dovrà avvenire entro 60 giorni dall'evento.

In caso di dichiarata impossibilità del Presidente subentra il Vice Presidente Vicario.

Determinano, inoltre la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo, nonché quella del Presidente dell'Associazione, l'impedimento definitivo o la cessazione dalla carica, per qualsiasi altro motivo, del Presidente stesso. In questo caso il Vice Presidente Vicario resta in carica per la sola ordinaria amministrazione fino all'Assemblea Nazionale Straordinaria per il rinnovo di tutte le cariche decadute, che deve svolgersi entro 90 giorni dall'evento. Determinano, infine, la decadenza dei soli Consiglieri ma non del Presidente, le dimissioni, l'impedimento definitivo o la cessazione dalla carica per qualsiasi altro motivo non contemporaneo nell'arco del quadriennio, di oltre la metà dei componenti del Consiglio Direttivo. In questo caso l'ordinaria amministrazione competerà al Presidente, fino all'Assemblea Nazionale Straordinaria per il rinnovo delle cariche decadute, che deve svolgersi entro 90 giorni.

3. La decadenza del Consiglio Direttivo e/o del Presidente non comporta la decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti.

4. Le dimissioni che originano la decadenza di Organi Associativi sono irrevocabili.

5. Ove uno o più componenti in numero inferiore alla maggioranza, cessino dalla carica per qualsiasi causa, il Consiglio Direttivo verrà integrato con l'inserimento - in numero identico - di candidati non eletti secondo la graduatoria, purché abbiano riportato almeno il 50% dei voti conseguiti dall'ultimo degli eletti. Ove non sia possibile l'integrazione con le procedure di cui al comma precedente dovrà essere celebrata entro 90 giorni

una Assemblea Straordinaria per la ricomposizione dell'Organo.

#### **Art. 16 - Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da due membri effettivi ed un supplente eletti all'Assemblea Nazionale.



1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo contabile e di legittimità della gestione economico- finanziaria dell'Associazione ed ha il compito di controllare il documento previsionale e il bilancio di esercizio, la contabilità e qualsiasi altro atto di amministrazione della ANAP, riferendone al Presidente, al Consiglio Direttivo ed alla Assemblea Nazionale. In particolare il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

- a) verificare almeno ogni tre mesi l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
- b) redigere la relazione al documento revisionale e alle relative variazioni al bilancio di esercizio;
- c) vigilare sull'osservanza delle norme di legge, statutarie e regolamentari.

3. Il Collegio deve riunirsi su convocazione del Presidente e redigere un processo verbale che periodicamente viene trasmesso alla FIPAP.

I Revisori dei Conti effettivi possono, anche individualmente di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti previa comunicazione al Presidente.

1. I Revisori assistono a tutte le riunioni su invito formale del Presidente.

2. Il Revisore è tenuto, ogni anno, a presentare al Consiglio Direttivo una dettagliata relazione sull'andamento finanziario, che è parte integrante del conto consuntivo.

3. L'elezione dei Revisori dei Conti avviene tra liste di candidati posti in ordine alfabetico. Può essere espressa massimo n° 1 preferenza.

I 3 candidati che ottengono il maggior numero di preferenze assumono la carica di Revisore effettivo, gli altri quella di Revisore supplente. In caso di parità di voti si procede in ordine di età. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea nella persona che ha ottenuto il maggior numero di suffragi.

In caso di assenza del Presidente, questo viene sostituito dal membro effettivo con maggiore anzianità di carica.

4. In caso di rinuncia o decadenza per qualsiasi causa di un revisore, subentrano i supplenti in ordine di età, i quali restano in carica sino alla successiva Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei Revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. In caso di sostituzione del Presidente, la Presidenza è assunta, sino alla successiva Assemblea, dal revisore più anziano. Ove con i Revisori supplenti non si arrivi a completare il Collegio, deve essere convocata una Assemblea per l'integrazione dello stesso.

## **Art. 17 - Segreteria**

1. La ANAP si avvale di una Segreteria, retta dal Segretario Associativo.

2. Il Segretario esercita le funzioni conferitegli dalle norme statutarie, prende parte, nella qualifica, alle riunioni del Consiglio Direttivo e ne cura la redazione dei verbali.

3. Ha altresì la facoltà di assistere, senza diritto di voto, a tutte le riunioni di eventuali Commissioni e delle Sezioni dell'ANAP.

4. Il Segretario coordina e dirige la Segreteria dell'Associazione e la gestione di eventuale personale operante nell'Associazione.



### **Art. 18 - L'Ufficio del Designatore Arbitrale**

L'ufficio del designatore Arbitrale è composto dal Designatore Unico e dal suo Vice nominati, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo.

E' compito del Designatore designare e coordinare la presenza degli arbitri agli incontri delle varie Specialità Sferistiche presenti nell'art. 1 dello Statuto FIPAP, secondo quanto definito dal predisposto Regolamento delle Designazioni Arbitrali.

### **Art. 19 - Commissioni**

Il Consiglio Direttivo, in attuazione delle norme statutarie, può istituire commissioni per un più efficiente sviluppo delle attività associative, stabilendone la durata e la composizione.

### **Art. 20 - Commissione Quadri Arbitrali**

La commissione è formata dal Presidente ANAP, dal Responsabile degli Osservatori, dal designatore arbitrale e da un componente nominato dal Consiglio Direttivo.

1. La Commissione Quadri ha il compito di predisporre le graduatorie annuali degli arbitri effettivi e di fornire degli stessi l'inquadramento per la direzione delle gare delle serie dei campionati sferistici (A-B-C-Giovanili).
2. Inoltre, la Commissione dovrà fornire ad ogni inizio stagione l'elenco degli associati che sono ritenuti idonei per svolgere attività di Osservatore (sentito eventualmente il Responsabile). La Commissione potrà proporre al Consiglio Direttivo eventuali colleghi anziani da inserire tra gli arbitri benemeriti, secondo quanto stabilito dal presente Statuto.
3. La Commissione elegge un suo Coordinatore che dura in carica per il quadriennio olimpico e assume le decisioni collegialmente e comunque, in caso di parità di voti prevalente sarà il voto del Presidente ANAP. Assiste con la funzione di segretario, ma senza diritto di voto, il Segretario dell'Associazione.
4. Si dovrà riunire, redigendo apposito verbale redatto dal Segretario dell'Associazione, almeno tre volte a stagione sportiva. La commissione dovrà funzionare in osservanza con i principi di inquadramento e utilizzo degli arbitri disposti dal Consiglio Direttivo.

### **Art. 21 Sezioni ANAP**

L'ANAP istituisce sul territorio nazionale delle sue Sezioni.

1. Le sezioni ANAP possono essere :
  - a) Provinciali
  - b) Territoriali
2. Le Sezioni Provinciali sono costituite nelle aree geografiche definite dal Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta quadriennale, dove siano presenti almeno 5 tesserati con diritto di voto.
3. Organo della Sezione è il Consiglio di Sezione, composto dal Coordinatore, nonché delegato al Consiglio Direttivo, e dagli arbitri tesserati della Sezione.
4. Assolve ai compiti necessari per lo sviluppo dell'organizzazione dell'Associazione nell'ambito territoriale di competenza e nei limiti delle attribuzioni assegnate dal Consiglio Direttivo.
5. Per la convocazione del Consiglio, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e l'integrazione dello stesso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente



Statuto.

6. In una provincia ove siano presenti più di 10 tesserati con diritto di voto possono essere costituite più sezioni territoriali definite dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta quadriennale, o quando nel corso del medesimo quadriennio si raggiunga il numero indicato dal presente comma.
7. Nel caso in cui si reputi necessaria l'istituzione di una nuova Sezione, il presidente ANAP ha il compito di convocare la prima Assemblea della Sezione per l'elezione del nuovo Coordinatore, il quale entrerà a far parte anche del Consiglio Direttivo ANAP.

## **TITOLO III**

### **ELEZIONI E VOTAZIONI**

#### **Art. 22 - Presentazione delle candidature**

Le candidature alle cariche associative, nonché le candidature a Revisori dei Conti, devono essere depositate, nei competenti uffici di segreteria, entro le ore 12 del decimo giorno antecedente la data di effettuazione delle Assemblee.

#### **Art. 23 - Elezioni cariche associative**

1. Per l'elezione del Presidente dell'Associazione è dichiarato eletto il candidato che ha riportato almeno il 50% più uno dei voti presenti. In caso di parità di voti sarà effettuata, immediatamente, una nuova votazione tra i candidati che hanno ottenuto la citata parità di voti.
2. Per l'elezione del Presidente Associativo e del Collegio dei Revisori dei Conti votano i delegati di tutte le categorie dell'associazione. Sono dichiarati eletti, per ciascuna categoria, i candidati che hanno riportato il numero maggiore di voti.

## **TITOLO IV**

### **INCOMPATIBILITA' E INELEGGIBILITA'**

#### **Art. 24 - Requisiti eleggibilità**

1. Possono ricoprire cariche associative coloro che, maggiorenni, siano in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) avere la cittadinanza italiana;
  - b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
  - c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni sportive nazionali, del CONI, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti;
  - d) essere tesserati all'ANAP all'atto della presentazione delle candidature nel ruolo di Arbitro Nazionale, Osservatore Arbitrale e Arbitro Benemerito;
2. Il requisito di cui alla precedente lettera b) non è richiesto, per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Non è immediatamente rieleggibile a Presidente chi ha ricoperto la carica per due mandati consecutivi, salvo quanto disposto al successivo comma 4. E' comunque consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per



causa diversa dalle dimissioni volontarie.

4. Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza di almeno il 55% dei voti validamente espressi. Nell'ipotesi che il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il quorum del 55% dei voti validamente espressi, ed in presenza di almeno altri due candidati, verrà effettuata contestualmente una nuova votazione, alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere, salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

5. In caso diverso si dovrà celebrare una nuova assemblea a cui il Presidente uscente non potrà candidarsi.

6. Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale collegata all'attività della Federazione.

7. Sono altresì ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, la Federazione, le Discipline Associate e contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.

8. Sono, infine, ineleggibili tutti i tesserati che abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell'attività sportiva.

9. La mancanza iniziale accertata dopo l'elezione o il venir meno nel corso del mandato di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti comporta l'immediata decadenza dalla carica.

### **Art. 25 - Incompatibilità**

1. Le cariche di Presidente, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva ANAP. Le qualifiche di Presidente e Consigliere sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'Organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

2. Qualora vengano a verificarsi le incompatibilità previste dal precedente comma, l'interessato dovrà optare per una delle due cariche entro 15 giorni; trascorso tale termine senza che la opzione sia avvenuta, l'interessato decadrà dalla carica elettiva verificatasi per ultima in ordine di tempo.

3. Le cariche rimaste vacanti in seguito all'opzione saranno ricoperte con il primo dei non eletti nelle votazioni alle quali le cariche stesse si riferiscono.

## **TITOLO VI**

### **INQUADRAMENTO E TESSERAMENTO**

#### **Art. 26 - Inquadramento**

Nella categoria degli Arbitri di pallapugno si accede mediante esami.

Possono essere ammessi nella categoria i cittadini italiani, o stranieri con residenza in Italia, in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto.

#### **Art. 27 - Categorie arbitrali**

Gli Arbitri di pallapugno si suddividono per categoria:

- Arbitri Internazionali
- Arbitri Nazionali
- Arbitri Aspiranti
- Arbitri Aggregati



- Arbitri Benemeriti
- Arbitri Osservatori Arbitrali (già Commissari di Campo)

- Gli arbitri internazionali sono tali a seguito della nomina da parte delle Commissioni Tecniche Internazionali della varie Federazioni alle quali la FIPAP è affiliata e successiva alla proposta del direttivo ANAP;
- Gli Arbitri Nazionali ricoprono detto ruolo al superamento del periodo di Arbitro Aspirante su parere della Commissione Quadri;
- Sono considerati Aspiranti Arbitri coloro i quali partecipano ai corsi per arbitri;
- Sono considerati Arbitri Aggregati coloro che, nella qualità di tesserati atleti in attività, avanzino istanza per poter arbitrare gare delle serie Giovanili;
- Gli Arbitri Aggregati che si trovano nella condizione prevista dal precedente comma, come tesserati atleti, sono autorizzati ad arbitrare gli incontri Giovanili (Promozionali e Pulcini) previsti da una eventuale apposita delibera federale e previo un corso base tenuto dall'Anap;
- L'inserimento nella categoria di Arbitro Aggregato è limitato per soli due anni e per i tesserati atleti che abbiano compiuto 16 anni e non abbiano superato i 20 anni;
- Al superamento dell'esame di abilitazione, gli Arbitri Aspiranti possono svolgere il proprio compito come Giudice di Linea ed arbitro delle serie Giovanili.

## **Art. 28 - Ruoli Arbitrali**

Gli Arbitri di pallapugno possono essere:

- IN RUOLO, fino al compimento del 60° anno di età.  
Successivamente, possono continuare il proprio compito previo parere della Commissione Quadri e del superamento della Visita di Idoneità.
- IN ASPETTATIVA, nei casi previsti dall'articolo 33 del presente Statuto;

## **Art. 29 - Esami**

- Per poter sostenere gli esami per Arbitro aspirante occorre:
  - aver compiuto il 16° anno di età e non aver superato il 50° nell'anno solare dell'esame;
  - possedere un titolo minimo di studio pari alla scuola dell'obbligo;
  - essere dichiarato attraverso visita medica idoneo a svolgere le funzioni di Arbitro di pallapugno;
  - presentare domanda al Consiglio Direttivo della ANAP, corredata da foto formato tessera, certificato medico di idoneità all'attività sportiva agonistica, certificato di nascita, titolo di studio, certificato penale generale (o autocertificazione, ove prevista);
  - in caso di candidato minorenni è necessario presentare l'autorizzazione sottoscritta da chi ricopre la patria potestà.
- La domanda di cui al comma precedente va presentata, nel rispetto delle modalità appositamente impartite, al Consiglio Direttivo ANAP il quale deciderà sull'accettazione o meno entro dieci giorni dalla data di presentazione. Avverso la decisione di rigetto della domanda è ammesso ricorso, da presentarsi entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, al Consiglio Federale della FIPAP, il cui giudizio definitivo, dovrà essere emesso entro quindici giorni dal ricevimento del ricorso.
- Con l'accettazione della domanda il richiedente si intende automaticamente iscritto al corso teorico-pratico di preparazione che dovrà frequentare per almeno i due terzi delle ore di lezione previste per esser ammesso agli esami.



4. Gli esami, che si svolgeranno con le modalità emanate, anno per anno, dall'ANAP, dovranno essere sostenuti davanti ad una Commissione formata da un dirigente federale, delegato dal Consiglio Federale, in qualità di Presidente, un arbitro Nazionale e da due componenti del Direttivo ANAP, come componenti e da un Segretario (senza diritto di voto), tutti designati dal C.D. dell'ANAP.

La Commissione esaminatrice giudicherà idoneo o non idoneo il candidato. L'esito degli esami dovrà essere reso noto ai candidati al termine della prova previa apposizione di firma sul verbale. Il candidato non idoneo può ricorrere entro dieci giorni al Consiglio Federale della FIPAP. E' consentito al candidato non idoneo di ripresentarsi agli esami nella sessione successiva. Non potrà più essere ammesso agli esami il candidato che non ha superato la prova per due volte. Superati gli esami, si acquisisce il diritto ad un anno di prova come aspirante arbitro per poi avere la successiva conferma nel ruolo arbitrale nazionale.

L'ingresso nella categoria di Arbitro è perfezionato con il rilascio gratuito della prima tessera da parte della ANAP, esclusa la quota federale.

5. Il corso di preparazione e gli esami per ottenere il titolo di Arbitro Nazionale si svolgeranno secondo le modalità emanate attraverso il Bando, unitamente alle altre disposizioni stabilite dal Consiglio Direttivo ANAP e pubblicate sull'Organo Ufficiale federale FIPAP.

### **Art. 30 - Arbitri Benemeriti e Arbitri Osservatori Arbitrali**

1. È Arbitro Benemerito, come tale proclamato dal Consiglio Direttivo della ANAP, l'associato che non abbia subito alcun procedimento disciplinare e in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) abbia svolto attività tecnica maturando una anzianità arbitrale di almeno 30 anni;
  - b) abbia assolto incarichi direttivi associativi, di elezione o di nomina;
  - c) si sia reso particolarmente meritevole in relazione al contributo offerto all'Associazione o per altre speciali ragioni.
2. È Arbitro Osservatore Arbitrale che cessa di appartenere al ruolo di arbitro ed intende svolgere attività in tale ruolo.
  - a) Entro la stagione sportiva immediatamente successiva al passaggio nella nuova categoria, deve superare una prova scritta ed orale di qualificazione, organizzata dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.
  - b) L'inserimento nel ruolo di Osservatore Arbitrale è subordinato a quanto stabilito in merito all'appartenenza all'Associazione, in qualità di arbitro e con il vincolo di aver svolto il ruolo di Arbitro per almeno 10 anni.
  - c) I compiti degli Osservatori Arbitrali sono definiti dal competente regolamento Quadri Arbitrali.

### **Art. 31 - Tesseramento**

Tutti gli Arbitri sono tenuti al rinnovo della tessera entro il 31 marzo del periodo di validità della medesima, salvo proroghe espressamente concesse dal Consiglio Direttivo ANAP. Il rinnovo dovrà essere perfezionato con il versamento della relativa quota alla Segreteria Generale e la consegna nei 15 giorni successivi dell'attestazione di pagamento. L'inadempienza, nei termini previsti, a quanto sopra, può comportare la sospensione dai servizi per l'intero anno.

L'Arbitro che non rinnovi la tessera per due anni consecutivi viene dichiarato, in maniera inappellabile, definitivamente escluso dalla categoria".



## **Art. 32 – Perdita della qualifica**

1. La qualifica di associato dell'ANAP si perde:

- a) per dimissioni regolarmente rassegnate ed accettate;
- b) per non rinnovo tessera per inidoneità tecnica o associativa, deliberato con motivazione dal Consiglio Direttivo e dallo stesso comunicati all'interessato e alla FIPAP;
- c) per sopravvenuta inidoneità fisica e/o psichica allo svolgimento dell'attività arbitrale, deliberato con motivazione dal Consiglio Direttivo e dallo stesso comunicati all'interessato e alla FIPAP;
- d) in caso di preclusione ai sensi di deliberazioni adottate dagli Organi di Giustizia.

## **TITOLO VII**

### **CONGEDI E ASPETTATIVE**

#### **Art. 33 - Congedi e Aspettative**

- a) Congedi : L'arbitro di cui ai precedenti articoli può richiedere al Consiglio Direttivo dell'ANAP dei periodi di congedo, i quali, nel corso dell'anno, non possono superare complessivamente i 60 giorni.
- b) Aspettative : Per motivi di salute o per altre motivate ragioni, può essere richiesta l'aspettativa per un massimo di sei mesi in un anno; eventuali deroghe a tale limite per particolari motivi (formazione professionale, gravi motivi familiari o di salute) saranno esaminate di volta in volta. La richiesta di aspettativa motivata da ragioni di salute deve essere accompagnata da un certificato medico dal quale deve espressamente risultare la durata della impossibilità a svolgere servizi. Nel caso di periodi di aspettativa di durata pari a due anni gli arbitri dovranno sostenere, per rientrare in servizio e in ruolo, un colloquio con la Commissione di esami di cui all'articolo 28 per accertarne il livello di aggiornamento tecnico.
- c) Gli Arbitri In Aspettativa non possono essere designati in servizio nelle partite ma possono essere comandati ad altri incarichi secondo il giudizio del Consiglio Direttivo.
- d) Gli arbitri in congedo o in aspettativa, così come gli arbitri che intendono riassociarsi senza alcun ruolo attivo all'interno dell'Associazione, non hanno diritto alla Tessera Federale di Libero Ingresso negli impianti, qualora la FIPAP intenda emetterla a favore degli associati ANAP.
- e) Nei casi sopra enunciati gli Arbitri in aspettativa o in congedo dovranno comunque osservare la copertura delle quote associative e federali annuali.
- f) L'Aspettativa sospende il periodo di attività arbitrale effettiva.

## **TITOLO VIII**

### **GLI ORGANI DI DISCIPLINA**

#### **Art. 34 - Organi di disciplina in genere**

1. Sono organi di disciplina dell'ANAP:

- a) la Commissione Nazionale di Disciplina di I grado;
- c) la Procura Arbitrale.

2. I componenti degli Organi di disciplina restano in carica per un quadriennio.

3. Per tutti i componenti degli Organi di disciplina, salvo deroga motivata e previa informativa alla FIPAP, vige l'incompatibilità con l'assolvimento di altre cariche associative, e con lo svolgimento dell'attività tecnica. Dalla data di nomina a quella di cessazione dell'incarico restano congelati da incarichi tecnici di loro provenienza.

4. Gli Organi di disciplina, in ogni stato e grado del procedimento disciplinare ANAP, devono



cooperare lealmente con gli Organi di giustizia federali.

5. I compiti degli Organi di Giustizia ANAP sono regolamentati da un apposito regolamento.

## **TITOLO IX**

### **GESTIONE FINANZIARIA**

#### **Art. 35 - Gestione amministrativa**

1. La gestione amministrativa dell'Associazione si svolge in base ad una programmazione annuale e secondo un preventivo finanziario allegato alla relazione programmatica annuale, deliberati dal Consiglio Direttivo, nel rispetto di quanto eventualmente stabilito dalla FIPAP e trasmesso al Consiglio Federale della FIPAP medesima per l'approvazione entro il termine e con le modalità da quest'ultimo stabilite.

2. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

3. Tutte le entrate, a qualsiasi titolo provengano, e tutte le uscite devono essere inserite in un unico bilancio.

Il Bilancio di esercizio associativo è approvato annualmente dal Consiglio Direttivo, visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ed è sottoposto all'approvazione del Consiglio Federale della FIPAP.

## **TITOLO X**

### **NORME GENERALI**

#### **Art. 36 - Modifiche allo Statuto**

1. Le modifiche al presente Statuto possono essere apportate solamente nelle Assemblee Nazionali Straordinarie nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) che le proposte di modifica siano formulate dal Consiglio Direttivo o da un tesserato avente diritto di voto;
  - b) che le proposte di modifica ottengano l'approvazione della maggioranza dei presenti.
2. Per dar luogo a convocazione di Assemblee Straordinarie per modifiche allo Statuto, su richiesta degli aventi diritto al voto, la richiesta medesima deve essere presentata da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
3. In tal caso il Consiglio Direttivo, verificata la ritualità della richiesta dovrà indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria entro trenta giorni e la stessa dovrà svolgersi entro i successivi sessanta giorni.
4. Le proposte di modifica formulate dagli aventi diritto a voto dovranno essere presentate alla Segreteria della FIPAP.

#### **Art. 37 - Referendum**

1. Il Consiglio Direttivo può indire Referendum per conoscere il parere degli aventi diritto al voto su questioni di particolare importanza e di eccezionale interesse.
2. Non possono essere sottoposte a Referendum né modifiche statutarie, né questioni di fiducia sull'operato del Consiglio Direttivo od altro Organo associativo, o di singoli membri degli stessi.
3. La richiesta di Referendum può essere proposta da almeno un quinto dei tesserati aventi diritto al voto al momento della richiesta stessa.

#### **Art. 38 - Scioglimento della ANAP**



Lo scioglimento dell'Associazione può essere disposto dall'Assamblea Nazionale Straordinaria di primo grado, appositamente convocata, secondo le norme fissate dal presente Statuto e dalle norme contenute a riguardo dal Codice Civile.

### **Art. 39 - Pubblicizzazione delle decisioni**

Tutte le decisioni adottate dagli Organi dell'ANAP, centrali e periferici devono essere rese pubbliche entro quindici giorni a mezzo di comunicato ufficiale da pubblicarsi sull'organo della Federazione e sul sito informatico. Tale pubblicazione costituisce il mezzo ufficiale di comunicazione dei provvedimenti interessati ai tesserati.

### **Art. 40 - Entrata in vigore**

Il Presente Statuto e le eventuali modifiche entreranno in vigore a seguito dell'approvazione dei competenti Organi di Legge.

### **Art. 41 - Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applica la legislazione italiana in materia, oltre alle norme e alle direttive della FIPAP e del CONI.

\_\_\_\_\_ ⋮ \_\_\_\_\_